

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1948)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1975 (V. Stampato n. 121)

d'iniziativa dei deputati CIRILLO, DI MARINO, BIAMONTE e VETRANO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 febbraio 1975

Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavoro di carattere stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che negli anni dal 1970 al 1974 abbiano lavorato almeno un anno e abbiano effettuato, in un anno, almeno 200 giornate lavorative, e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito per il pensionamento dalle leggi vigenti per i dipendenti statali, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso concorsi che saranno banditi localmente dalle agenzie ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assenza dal servizio o la ritardata assunzione in servizio per causa di malattia è considerata come presenza al lavoro.

Gli interessati devono presentare apposita domanda alla direzione generale dell'azienda dei Monopoli di Stato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui al capitolo 181 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.